



ASL
RIETI



REGIONE
LAZIO

Azienda Sanitaria Locale Rieti
U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 825 del 03 MAG. 2018

OGGETTO: Convenzione con la Scuola Italiana di Analisi Reichiana -SIAR con sede legale in via Valadier n. 44 - 00193 Roma.

il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore:

Dott.ssa Nadia Tomassini

Firma

Medie Tomassini

Data 02.05.2018

Il Responsabile del Procedimento:

Dott. Marino Formichetti

Firma

[Firma]

Data 02.05.2018

Il Responsabile dell'U.O.S.:

Dott.ssa Monica Prati

Firma

[Firma]

Data 02.05.2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa _____

Data _____

Firma _____

Dott.ssa Barbara Proietti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

IL RESPONSABILE DELLA U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE

PREMESSO che, con nota prot. n. 20573 del 27.04.2018, è pervenuta la richiesta di convenzione da parte della Scuola Italiana di Analisi Reichiana – SIAR con sede legale in via Valadier n. 44 – 00193 – Roma, per lo svolgimento di un tirocinio professionale per gli allievi iscritti alla Scuola suddetta;

VISTO il D.M. del 16.01.2004, con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha autorizzato la Società Italiana di Analisi Reichiana – SIAR, ad attivare corsi di formazione in psicoterapia;

VISTA la Legge 24/06/1997, n. 196 concernente norme in materia di occupazione ed in particolare l'art. 18 che nel regolamentare i tirocini formativi e di orientamento stabilisce la possibilità di svolgimento dei medesimi sulla base di apposite convenzioni intervenute tra soggetti quali l'Università e datori di lavoro pubblici e privati;

VISTA la Legge 28/06/2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini ed in particolare l'art. 1 comma 34 che prevede che il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;

VISTA la Delibera di Giunta della Regione Lazio del 18 luglio 2013, n. 199, con la quale è stato attuato l'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 24 gennaio 2013 in ordine alla regolamentazione dei tirocini in applicazione dell'art. 1 comma 34 della legge 28 giugno 2012;

VISTA la deliberazione n. 156/D.G. del 05/02/2002 di approvazione del regolamento per le modalità di accesso e svolgimento della frequenza presso le strutture dell'Azienda;

VISTA la proposta di convenzione da parte della Scuola Italiana di Analisi Reichiana – SIAR di Roma cui all'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO che l'allieva, come verificato è residente nella provincia di Rieti e questa Azienda, come consuetudine agevola i residenti nel territorio nello svolgimento del tirocinio formativo di allievi frequentanti corsi fuori provincia;

✱

VISTA la possibilità che la stessa convenzione possa essere utile ad altri allievi che faranno richiesta di attivazione del tirocinio formativo;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla proposta di intesa in argomento, espressi dal Resp. le Cure Primarie, dott. Attilio Mozzetti e dal Resp.le del Dipartimento di Salute Mentale, dott.ssa Gabriella Nobili;

RILEVATO che l'art. 6 della convenzione di cui trattasi prevede una validità di 4 anni dalla data della sua sottoscrizione e che eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti;

RILEVATO altresì, che sono a carico della Scuola Italiana di Analisi Reichiana - SIAR gli oneri per la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

RITENUTO che lo svolgimento dell'attività di tirocinio da parte degli allievi sia di interesse Aziendale;

VISTO il D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

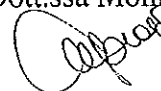
DETERMINA

- DI STIPULARE, per i motivi esposti in premessa, con la Scuola Italiana di Analisi Reichiana - SIAR con sede legale in via Valadier n. 44 - 00193 - Roma, apposita convenzione della durata di quattro anni per lo svolgimento di un tirocinio professionale da parte degli allievi iscritti alla Scuola suddetta, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- DARE ATTO che l'attività di cui trattasi non comporta oneri a carico dell'Azienda e che gli aspetti assicurativi sono a carico della Scuola Italiana di Analisi Reichiana - SIAR, che assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R.n. 45/96.
- DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto. ☐

per esteso ☒

Il Responsabile della
U.O.S. Sviluppo Competenze e Formazione
Dott.ssa Monica Prati



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

☒ Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

☐ Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Velia Bruno

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 03 MAG. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 03 MAG. 2018

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data

03 MAG. 2018

in oggetto ☐ per esteso ☒

Rieti li 03 MAG. 2018

IL FUNZIONARIO

[Signature]



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 - RIETI - TEL.0746 - 2781-PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE CONVENZIONE

TRA

L'ASL Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Responsabile UOS Competenza e Formazione, Dott.ssa Monica Prati - giusta delega per la sottoscrizione del presente atto da parte del Legale Rappresentante dell'Azienda, Direttore Generale, Dott.ssa Marinella D'Innocenzo, di cui alla nota prot. n. 63805 del 19/12/2017 - per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42, autorizzato alla stipula del presente atto giusta determinazione n. _____ del _____ (di seguito, per brevità Azienda)

E

La Scuola Italiana di Analisi Reichiana, con sede legale in Valadier n. 44 - 00193 Roma, cod. fisc. N. 97089770586, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Presidente Dott.Genovino Ferri, nato a Roseto degli Abruzzi (TE) il 01.09.1950

Premesso che

-al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1. lettera a) della Legge 24.06.1997, n.196 devono promuovere tirocini, di almeno 100 ore, a favore di coloro che sono in possesso della Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, in strutture o servizi pubblici accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnosi clinica e di intervento in situazioni di emergenza, ai sensi del comma 2 dell'art.8 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 11.12.1998,n.509;

-la legge 28/06/2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini ed in particolare l'art. 1 comma 34 prevede che il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente

17

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento; -la delibera di Giunta della Regione Lazio del 18 luglio 2013, n. 199, con la quale è stato attuato l'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 24 gennaio 2013 in ordine alla regolamentazione dei tirocini in applicazione dell'art. 1 comma 34 della legge 28 giugno 2012;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante s'impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'anzidetto art. 18.

Art. 2

Il tirocinio formativo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della ripetuta legge n. 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.

L'attività di tirocinio è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta dell'Ente presso cui si effettua il tirocinio stesso.

Per ciascun tirocinante inserito nell'azienda ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto il progetto formativo:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor e del responsabile della Struttura;
- la struttura presso cui si svolge il tirocinio;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella Struttura;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL, o equipollenti, e per responsabilità civile verso terzi.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo, in particolare attività di competenza psicologica e psicoterapica;
- rispettare le norme in materia d'igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

11/10

Art. 4

Il soggetto promotore si adopera affinché il tirocinante sia assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso d'incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante s'impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta) ed al soggetto promotore.

Art. 5

L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III. Capo II artt. 74 -75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nel Titolo IX- Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'Azienda è subordinata agli adempimenti del Soggetto promotore (Scuola) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

Avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).

Certificazione del Medico Competente del soggetto promotore, rilasciata sulla base della valutazione dei

rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'Azienda e contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio (Titolo I, Capo III, Sezione V, art. 41 "Sorveglianza sanitaria").

Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione.

Identificazione del Dirigente/i, Responsabile/i di cui all' art. 2 comma 5 del D.M. 363 del 05/08/1998.

ART. 6

La presente convenzione ha validità di quattro anni dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti.

Letto, approvato e sottoscritto

Data _____

Azienda Sanitaria Locale Rieti
Il Responsabile
UOS Sviluppo Competenze e Formazione
Dott.ssa Monica Prati

Scuola Italiana di Analisi Reichiana
Presidente

Dott. Genovino Ferri

